



# COMUNE di MINERBIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Prot. n. 14613  
Minerbio, 12 dicembre 2007

## ORDINANZA ORARI SETTORE ACCONCIATURA ED ESTETICA

### IL SINDACO

Vista la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", come modificata dalle Leggi 23 dicembre 1970, n. 1142 e 29 ottobre 1984, n. 735;

Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

Visto l'articolo 10, comma 2 della legge 2 aprile 2007 n° 40 ;

Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174, "Disciplina dell'attività di acconciatore", che ha fissato i principi fondamentali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, assorbendo le qualifiche di barbiere e parrucchiere per uomo o donna;

Viste le Leggi Regionali 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista" e 3 marzo 1993, n. 12 "Modifiche alla L.R. 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista";

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e dell'attività di estetista;

### DISPONE

di accogliere la proposta unitaria pervenuta dalle Associazioni di Categoria Provinciali, e approvare il testo coordinato degli orari di funzionamento delle attività di acconciatore (compreso l'attività di barbiere), ed estetica:

#### a) ACCONCIATORI (e Barbieri)

- |                        |   |
|------------------------|---|
| Domenica:              | - chiusura completa   |
| Dal Lunedì al Sabato : | - apertura non prima delle ore 8,00<br>- chiusura non oltre le ore 20,00. |

#### b) ESTETICA

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Domenica:             | - chiusura completa  |
| Dal Lunedì al Sabato: | - apertura non prima delle ore 8,00<br>- chiusura non oltre le ore 20,00 |

E' consentito, alle Imprese del settore Acconciatura ed Estetica che lo richiedano, il prolungamento dell'orario serale sino alle ore 22,30 (più 30 minuti di tolleranza a saracinesca abbassata unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso).

Non è consentito superare la fascia oraria complessiva di 12 ore giornaliere e, pertanto, nella giornata o giornate di orario prolungato l'apertura dell'esercizio sarà conseguentemente posticipata, ovvero l'articolazione dell'orario sarà tale per cui il monte ore giornaliero non superi le 12 ore.

Il prolungamento dell'orario serale è consentito per non più di 4 giornate al mese.



# COMUNE di MINERBIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## **Disciplina:**

1. all'interno delle fasce orarie sopra indicate, l'esercente potrà scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio. E' consentito anche praticare l'orario massimo previsto (12 ore giornaliere) nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro;
2. è sempre obbligatoria l'esposizione, in modo ben visibile al pubblico, dei cartelli indicanti l'orario prescelto, preventivamente comunicato al Comune: uno all'interno ed uno all'esterno dell'esercizio. I cartelli debbono riportare anche l'indicazione della chiusura nelle giornate di Domenica;
3. è consentito un margine di tolleranza di 30 minuti sull'orario stabilito per la chiusura, a saracinesca abbassata ed unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso;
4. le attività di estetica, i centri di abbronzatura e le saune eventualmente svolte presso esercizi di acconciatura osserveranno gli stessi orari dell'attività principale presso cui operano;
5. analogamente, le attività di estetica, i centri di abbronzatura e le saune, le attività di acconciatura, svolte all'interno di esercizi commerciali, di centri commerciali o di altre infrastrutture di servizio e di vendita osserveranno gli orari dell'attività principale presso cui operano;
6. gli orari di apertura delle attività di estetica svolte nell'ambito di centri di servizi alle persone sono compresi nella fascia oraria 8,00 - 22,30 per l'intera settimana (sette giorni su sette) senza obbligo di chiusura infrasettimanale. Viene definito come centro di servizi alle persone, un'attività di estetica complessa, eventualmente svolta in presenza di altre attività correlate;
7. tutte le suddette attività, qualora svolte all'interno di palestre, potranno osservare o gli orari stabiliti dalla presente ordinanza o gli orari correlati al funzionamento delle medesime, nel rispetto comunque della chiusura completa nella giornata di domenica, del limite massimo di 12 ore giornaliere e di quanto previsto al precedente punto 2.

## **Calendario e modalità di apertura in occasione delle festività infrasettimanali:**

- per tutte le festività civili e religiose: chiusura completa. Il calendario delle festività civili e religiose è il seguente:
  - tutte le Domeniche;
  - 1 Gennaio;
  - 6 Gennaio;
  - Lunedì dell'Angelo;
  - 25 Aprile;
  - 1 Maggio;
  - 2 Giugno;
  - 15 Agosto;
  - 1 Novembre;
  - 8 Dicembre;
  - 25 Dicembre;
  - 26 Dicembre;



# COMUNE di MINERBIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

- nelle due giornate che precedono dette festività è possibile effettuare l'orario massimo previsto dalla fascia oraria giornaliera per le attività di acconciatura ed estetica (cioè 12 ore giornaliere);
- per la festività del Santo Patrono, le imprese hanno la facoltà di derogare all'obbligo di chiusura prevista per le giornate festive.

### **Calendario e Modalità di apertura del periodo Natalizio:**

nel mese di dicembre e sino al 5 gennaio di ogni anno le attività di Acconciatura ed Estetista, possono sospendere l'articolazione dell'orario settimanale e svolgere, ogni giorno, l'orario massimo cioè 12 ore; nello stesso periodo di ogni anno le attività hanno facoltà di dilazionare l'orario di apertura dell'esercizio, per il massimo delle ore giornaliere consentite, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 22,30.

### **Chiusura estiva del Sabato pomeriggio:**

nei mesi estivi (da giugno a settembre compresi), le attività di Acconciatura ed Estetica possono osservare, la chiusura pomeridiana facoltativa nella giornata del sabato, dandone opportuna comunicazione al Comune.

### **Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono punite, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00; in caso di reiterata violazione alle disposizioni medesime, il Responsabile del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni può disporre, con proprio atto motivato, la sospensione dell'attività dell'esercizio per un periodo minimo di giorni 7 sino ad un massimo di giorni 90.

Il presente provvedimento abroga l'ordinanza registrata al P.G. n. 14588 del 15/12/2006.

Il Sindaco  
*f.to Simoni Giacomino*